

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE 29 LUGLIO 2004,
N. 138/04**

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

“categoria d'uso” è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dell'utilizzo del gas;

“classe di prelievo” è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo;

“periodo annuale di esercizio dell'impianto termico” è il periodo definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, articolo 9, comma 2 e successive modificazioni; per la zona climatica F definita all'articolo 2, comma 1, del medesimo Decreto si assume convenzionalmente come periodo annuale di esercizio dell'impianto termico il periodo intercorrente tra il 5 settembre ed il 15 giugno;

“profilo di prelievo” è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto di riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo;

“profilo di prelievo standard” è il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma è 100;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

7.1 L'Autorità definisce ed aggiorna con proprio provvedimento profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, da utilizzarsi per le attività descritte ai successivi articoli 15, 19, 20 e 24.

7.2 L'impresa di distribuzione, previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorità, può definire profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas aggiuntivi rispetto ai profili di prelievo standard di cui al comma precedente. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, gli eventuali profili di prelievo standard aggiuntivi associati a categorie d'uso del gas.

7.3 Il profilo di prelievo del punto di riconsegna può essere aggiornato dall'impresa di distribuzione ad ogni lettura pervenuta e comunque almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico. L'impresa di distribuzione rende pubblici, anche tramite il proprio sito internet, le modalità di utilizzo e aggiornamento dei profili di prelievo.

7.4 L'impresa di distribuzione provvede a determinare per ciascun punto di riconsegna il profilo di prelievo, sulla base dei profili di prelievo standard di cui ai commi 7.1 e 7.2 e di quanto comunicato dall'utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione della fornitura ai sensi dell'articolo 13.

- 7.5 I dati relativi al prelievo si riferiscono univocamente al cliente finale; l'impresa di distribuzione, l'utente o l'esercente l'attività di vendita che forniscono il cliente finale possono trattare tali dati unicamente per gli scopi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente e dai provvedimenti dell'Autorità.
- 7.6 L'impresa di distribuzione rende pubblici, entro la fine di ciascun anno solare, anche tramite il proprio sito internet, dati statistici aggregati per impianto gestito relativi al numero dei punti di riconsegna attivi e ai volumi trasportati, in relazione a ciascun profilo di prelievo standard ed a ciascuna categoria d'uso di cui ai commi 7.1 e 7.2.
- c) l'articolo 10, comma 2, è sostituito dal seguente comma:
- 10.2 Le informazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.
- d) la lettera a5) dell'articolo 13, comma 3, è sostituita dalla seguente:
- 13.3 a5) dati necessari per l'identificazione del suo profilo di prelievo standard ai sensi dell'articolo 7;
- e) all'articolo 14, commi 3, 6, 8 e 9 le parole "articolo 29" sono sostituite dalle parole "articolo 28";
- f) l'articolo 14, comma 10, è sostituito dal seguente comma:
- 14.10 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della sostituzione nella fornitura l'impresa di distribuzione comunica o conferma all'utente subentrante i dati tecnici e contrattuali caratterizzanti ciascun punto di riconsegna, ivi inclusi almeno:
- i dati di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a1), a2), a3), a4) e a 9);
 - il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna;
 - il prelievo annuo;
 - il massimo prelievo orario contrattuale;
 - il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - il progressivo del volume annuo prelevato sino alla data della sostituzione;
 - la lettura corrispondente alla data della sostituzione della fornitura con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - la pressione di misura, se diversa da quella corrispondente alla bassa pressione;
 - la presenza di un convertitore dei volumi;
 - l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.

Dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione decorrono, per l'utente, gli obblighi di comunicazione delle eventuali variazioni di tali dati, secondo quanto previsto al comma 14.12.

g) l'articolo 15, comma 2, è sostituito dal seguente comma:

15.2 L'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura, rilevata ai sensi del comma 15.1, al giorno di decorrenza dell'accesso per sostituzione della fornitura utilizzando i profili di prelievo di cui all'articolo 7, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di sostituzione della fornitura.

h) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

19.1 L'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto, con la seguente procedura:

a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna correlati ad un singolo punto di consegna, determina:

- il totale giornaliero dei prelievi misurati;

e sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7:

- il totale giornaliero dei prelievi stimati;

b) individua il quantitativo su base giornaliera, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;

c) determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati giornalieri di cui alla medesima lettera a); nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati giornalieri dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica.

I dati relativi ai prelievi presso punti di riconsegna con gruppi di misura non dotati di correttore sono riportati a condizioni standard applicando un opportuno fattore di correzione.

19.2 L'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto e rende disponibili agli utenti i dati di cui al comma 19.1, entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi.

19.3 Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da più imprese di distribuzione, la trasmissione di cui al precedente comma 19.2, fatti salvi accordi diversi tra le imprese di distribuzione, è effettuata dall'impresa di distribuzione che gestisce il maggior numero di punti di consegna e, nel caso che il numero di punti di consegna gestiti sia uguale, dall'impresa di distribuzione che gestisce

il maggior numero di punti di riconsegna. A tal fine, le imprese di distribuzione che non hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra nei confronti dell'impresa di trasporto, comunicano all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati di cui al comma 19.2 per i punti di riconsegna appartenenti all'impianto o alla porzione di impianto gestita.

i) l'articolo 20, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

20.1 L'impresa di trasporto, sulla base dei dati di cui all'articolo 19 e delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto, determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas giornaliero.

j) l'articolo 24, comma 1, è sostituito dal seguente comma:

24.1 Il servizio di distribuzione viene fatturato dall'impresa di distribuzione agli utenti con periodicità mensile. Ai fini della fatturazione del servizio di distribuzione, in assenza di dati di prelievo misurati, l'impresa di distribuzione effettua la stima dei dati sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7. La trasmissione delle fatture agli utenti è effettuata con anticipo via fax o posta elettronica o mediante supporto informatico e conferma per lettera.

k) l'articolo 24, comma 4, è stato abrogato;

l) l'articolo 24, comma 5, è stato rinumerato articolo 24, comma 4;

m) l'articolo 24, comma 6, è stato rinumerato articolo 24, comma 5;

n) l'articolo 24, comma 7, è stato rinumerato articolo 24, comma 6;

o) l'articolo 24, comma 8, è stato abrogato;

p) l'articolo 28 è stato abrogato;

q) l'articolo 29 "*Disposizioni transitorie in materia di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali*" è rinumerato articolo 28 e sostituito dal seguente.

28.1 L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste di accesso di cui all'articolo 14, consentendo l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è pervenuta la richiesta medesima o, qualora espressamente richiesto dall'utente, dal primo giorno degli ulteriori mesi successivi. A tal fine, la richiesta di accesso deve contenere la data dalla quale il servizio decorre e pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di decorrenza della sostituzione nella fornitura.

28.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce i termini temporali per la presentazione della richiesta di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 e per la decorrenza della sostituzione di cui al medesimo articolo in qualsiasi giorno del mese.

r) l'articolo 30 "*Disposizioni transitorie in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto*" è rinumerato articolo 29 e sostituito dal seguente:

29.1 Fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, commi 2 e 3, l'impresa di distribuzione può trasmettere all'impresa di trasporto e rendere disponibili agli utenti i dati di cui all'articolo 19 comma 1, entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati; nel caso di cui all'articolo 19, comma 3 la trasmissione dei dati all'impresa di distribuzione che effettua la comunicazione di cui sopra all'impresa di trasporto deve essere effettuata entro il quarto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno sette del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Fino allo stesso termine le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono trasmesse entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui esse pervengono all'impresa di distribuzione.

29.2 Fino alla fine dell'anno termico 2008-2009, solo nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1 e dall'articolo 20, comma 1, possono essere utilizzate le seguenti procedure:

- l'impresa di distribuzione determina i dati da comunicare all'impresa di trasporto con la seguente modalità:
 - a) per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna sottesi ad un singolo punto di consegna, determina:
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;e sulla base dei profili di prelievo di cui all'articolo 7:
 - il totale mensile dei prelievi stimati;
 - b) individua il quantitativo su base mensile, o giornaliera qualora disponibile, immesso dall'impresa di distribuzione a proprio titolo;
 - c) determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto, diminuito del quantitativo di cui alla precedente lettera b), e la somma dei quantitativi di tutti gli utenti di cui alla precedente lettera a), e ripartisce detta differenza in proporzione tra i prelievi stimati mensili di cui alla medesima lettera a); nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile detta ripartizione avviene tra i soli prelievi stimati mensili dei punti di riconsegna associati a categorie d'uso del gas con componente termica;

- d) provvede ad aggregare i dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1;
- l'impresa di trasporto, per ogni punto di riconsegna condiviso del sistema di trasporto:
 - a) sulla base delle informazioni di cui agli articoli 10, 13 e 14 determina per singolo utente del servizio di trasporto il volume di gas totale mensile;
 - b) effettua la profilazione giornaliera dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7, comma 1;
 - c) individua il quantitativo di gas da allocare giornalmente ad ogni utente del servizio di trasporto ripartendo le eventuali differenze giornaliere.
- s) l'articolo 31 "*Disposizioni finali*" è stato rinumerato articolo 30.